

"ORFANOTROFIO PARISI ZUPPELLI SANTANGELO"

DELIBERAZIONE N. 7

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Liquidazione per Conferimento incarico delibera n. 6 del 20 del mese di Maggio per la **rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Edoardo Nigra, con studio in Catania, Corso Italia, n. 196,** nel giudizio pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, iscritto al n. 1570/2022 di R.G. contro il Comune di Augusta per la declaratoria di illegittimità dell'occupazione e trasformazione per ragioni di pubblica utilità dei terreni dell'Opera Pia in intestazione, siti in Augusta, Contrada Monte Tauro, località Cavalera e per la condanna alla restituzione, previa riduzione in pristino, dei detti terreni ed al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, o alternatively all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 09 del mese di settembre, nella sede dell'Ente, in Augusta, nella via Orfanotrofio n. 22, il Commissario Straordinario, Dott. Saverino Richiusa, nominato con D.A. n. 60/Gab del 05/07/2024 della Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha adottato la seguente deliberazione:

- **VISTA** la legge 17/07/1890 n. 6972 e successive modificazione e integrazioni;
- **VISTO** il regolamento amministrativo approvato con R.D. n. 99 del 05/02/1891 e successive modificazioni e integrazioni;
- **VISTA** la legge della Regione Sicilia n. 22 del 09/05/1986 riguardante il riordino dei servizi socio - assistenziali in Sicilia,
- **VISTA** la legge quadro n. 328 del 18/11/2000 relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la quale, tra l'altro, ha previsto il riordino a cura delle Regioni della disciplina delle II.PP.AA.BB le quali vengono trasformate in aziende pubbliche di erogazione di servizi prevalentemente assistenziali a favore delle persone e delle famiglie bisognose;
- **VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 04/11/2002 riguardante le linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana emanato in armonia alle disposizioni di cui alla sopra citata legge n. 328 del 18/11/2000;
- **VISTO** lo statuto dell'Opera Pia approvato con D.P. n. 148 del 28/06/2000;

- **VISTA** la sentenza n. 1863/2018, emessa dalla Corte D'Appello di Catania il 06/08/2018, pubblicata il 06/09/2018, rilasciata in forma esecutiva il 29/10/2019, passata in giudicato, come da attestazione apposta in pari data, notificata in forma esecutiva unitamente all'atto di invito ad adempiere al Comune di Augusta il 29 novembre 2019, con la quale veniva così testualmente statuito: “ ... omissis. ... *P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara improcedibile la domanda di accertamento dell'indennità di espropriazione; accoglie l'opposizione alla stima dell'indennità dovuta dal Comune di Augusta all'Orfanotrofio “Parisi Zuppelli Santangelo” per l'occupazione legittima delle particelle nn. 127, 130, 132, 135, rispettivamente ex 35/f, 35/i, 35/m, 35/p, foglio 36, che, per l'effetto, determina in € 243.366,64; ordina al Comune di Augusta di procedere, nelle forme di legge, al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della suddetta indennità – ovvero della differenza tra l'indicata indennità e quella già versata – oltre agli ulteriori interessi legali (sulla predetta differenza) computati secondo i criteri e con le decorrenze di cui in parte motiva; condanna il Comune di Augusta a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali, che si liquidano in € 200,00 per spese ed in € 9.515,00 per compensi, di cui € 2.835,00 per fase di studio, € 1.820,00 per fase introduttiva, € 4.120,00 per fase istruttoria ed € 4.860,00 per fase decisoria oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali; pone a carico del Comune le spese di ctu... ”;*
- **VISTA**, l'istanza inviata a mezzo p.e.c. dall'Avv. Giuseppe Cassarino su incarico del Presidente del C.D.A. dell'Ipab Opera Pia “Orfanotrofio Parisi Zuppelli Sant'Angelo” al Comune di Augusta il 10/04/2020, avente per oggetto: “**Reitera istanza ex art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 per l'adozione del decreto di acquisizione sanante delle porzioni di terreno di proprietà dell'Opera Pia “Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo”, corrente in Augusta nella via Orfanotrofio, 22, allo stato sine titulo occupate dal Comune di Augusta in conseguenza dell'intrapreso e non concluso procedimento espropriativo. Reitera di richiesta di risarcimento danni per illegittima occupazione**”, con al quale l'Ente deduceva e chiedeva al Comune di Augusta quanto segue: “..... Nell'interesse dell'IPAB “Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo”, con sede in Augusta nella via Orfanotrofio, 22 e, per essa, del Suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Ing. Michele Accolla, da cui ho ricevuto specifico mandato e che pure sottoscrive la presente per conferma del contenuto della presente, Vi significo e chiedo quanto segue:

l'Opera Pia “Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo”, con sede in Augusta nella via Orfanotrofio, 22, è proprietaria di un vasto appezzamento di terreno della superfice di circa 32 ettari, sito in territorio del Comune di Augusta, nella c.da Monte Tauro, località Cavaleria, in catasto alla partita n. 1706, foglio 36, particelle 20, 21, e 35 e al foglio 37, particelle 2,3,4,5,6,7, 8, 10, 12, 14,46;

una porzione del predetto terreno, precisamente la particella n. 35 del foglio 36, di mq. 17.648, veniva inclusa nel Programma Costruttivo per l'Edilizia Economica e Popolare ai sensi dell'art. 136 della L.R. n. 25 del 1993 del Comune di Augusta, approvato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 07/02/1995 e n. 27 del 16/03/1995, riscontrate legittime dalla CO.RE.CO. di Siracusa in data 01/04/1995;

con le deliberazioni del 14/09/1995, nn. 824, 830, 833, 835, 837, 838, la G.M. del Comune di Augusta provvedeva alla localizzazione delle aree da assegnare in proprietà alle cooperative edilizie, delegandole, al contempo, all'esproprio, in nome e per conto del Comune di Augusta, delle aree occorrenti per la realizzazione del programma costruttivo;

in particolare, le cooperative interessate dal programma costruttivo “La Palma”, “G. Matteotti”, “San Roberto”, “Casaugusta”, “Nuova Città di Augusta” e “Annalisa”, con le ordinanze sindacali del 11/10/1996, nn. 173, 164, 169, 160, 176 e 167, notificate all'istante Istituto il 13/06/1996, venivano autorizzate ad occupare temporaneamente ed in via d'urgenza, per la durata di cinque anni, i terreni di proprietà dell'Istituto ed, in esecuzione di quest'ultime, dette cooperative, nei di 9 e 10 luglio 1996, in nome e per conto dell'espropriante Comune di Augusta, si

immettevano nel possesso delle sopra descritte porzioni di terreno di proprietà dell'IPAB "Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo", da destinarsi ad "area per verde pubblico e parcheggi";

avverso tutti i succitati atti deliberativi, nonché avverso il D.A. del 09/08/1995, dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia di approvazione del programma costruttivo del Comune di Augusta, l'istante Istituto proponeva due distinti ricorsi al Tar Catania, rispettivamente iscritti ai nn. 3053/1996 R.G. e 4277/1996 R.G., al fine di conseguire l'annullamento dei predetti atti deliberativi;

con sentenza n. 1611/2000 del 18/02/2000, dep. il 09/09/2000, il Tar Catania, previa riunione, li accoglieva, annullando, nella parte d'interesse dell'Opera Pia ricorrente, gli atti amministrativi impugnati di cui sopra;

proposto appello avverso la succitata sentenza da parte del Comune di Augusta, con atto notificato all'odierno istante Istituto il 12/09/2001, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza del 17/12/2015, dep. il 05/05/2016, n. 124, dichiarava improcedibili i ricorsi di primo grado, annullando la sentenza impugnata, così concludendo la (iniziale) legittimità della avviata procedura ablatoria, che, però, è oggi divenuta illegittima per effetto della mancata conclusione del procedimento espropriativo con un regolare e tempestivo decreto d'esproprio nel previsto termine quinquennale;

riassunto il giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di occupazione promosso dall'istante Istituto presso la Corte D'Appello di Catania ed iscritto al n. 778/2000 R.G., quest'ultima, con sentenza n. 1863/2018, depositata il 06/09/2018, oggi passata in cosa giudicata, notificata a Questo Ente il 29/11/2019, accoglieva l'opposizione alla stima dell'indennità dovuta dal Comune di Augusta all'Orfanotrofio "Parisi Zuppelli Sant'Angelo" per l'occupazione legittima delle particelle sopra specificate, determinandola in € 243.366,64, ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti con gli interessi ulteriori computati secondo i criteri e le decorrenze di cui alla parte motiva della sentenza;

in forza della più accreditata giurisprudenza amministrativa, pacifico è, in via generale, che "dalla illegittima ablazione di un immobile per effetto di un procedimento espropriativo non conclusosi con un regolare e tempestivo decreto di esproprio sorge (al di là dell'unica ipotesi alternativa costituita dalla possibilità di un contratto traslativo ovvero di un accordo transattivo), l'obbligo per l'Amministrazione di sanare la situazione di illecito venutasi a creare, restituendo il terreno con la corresponsione del dovuto risarcimento per il periodo di illegittima occupazione temporanea ovvero adottando il decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 e versando il relativo indennizzo/risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati, mentre è da escludere che l'Ente espropriante possa acquistare la proprietà del bene per effetto della rinuncia abdicativa che sarebbe implicita nella richiesta di risarcimento del danno" (cfr. tra le tante Tar Campania, Sez. V, 25/09/2018, n. 5593);

secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, ad. Plen., 9 febbraio 2016, n. 2: "Per evitare che l'eccezionale potere ablatorio previsto dall'art. 42 bis t.u. espropriazioni (d.P.R. n. 327 del 2001) possa essere esercitato sine die in violazione dei valori costituzionali ed europei di certezza e stabilità del quadro regolatorio dell'assetto dei contrapposti interessi in gioco, la disciplina ivi dettata è inserita in (ed arricchita da) un più ampio contesto ordinamentale che — in ragione della sussistenza dell'obbligo della p.a. di valutare se emanare un atto tipico sull'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto — prevede per il proprietario strumenti adeguati di reazione all'inerzia della p.a., esercitabili davanti al giudice amministrativo, sia attraverso il rito sul silenzio (art. 31 e 117 c.proc.amm.), sia in sede di ordinario giudizio di legittimità avente ad oggetto il

procedimento ablatorio sospettato di illegittimità (o altro giudizio avente ad oggetto la tutela reipersecutoria);

in base ad un orientamento ormai costante, la giurisprudenza riconosce l'obbligo di provvedere in caso di istanza del privato diretta alla P.A. affinché avvii il procedimento di acquisizione e l'inadempimento dell'obbligo legittima colui che ha presentato l'istanza ad esperire l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., avendo, all'uopo, chiarito il Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2014 n. 4696 che "L'occupazione sine titolo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e la p.A. deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino"; e che "Fermo il carattere discrezionale della valutazione rimessa alla p.A. sulla possibilità di procedere ex art. 42-bis d.p.r. n. 327 del 2001, non v'è dubbio che l'esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo, altrimenti l'inerzia della p.A. si tradurrebbe in un illecito permanente; pertanto, sebbene l'art. 42-bis non contempli un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare la p.A. ad avviare il relativo procedimento e che la p.A. abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l'eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al g.a."; Id., 26 marzo 2013 n. 1713, ivi, 2013, 498; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 7 novembre 2014 n. 2729, ivi, 2014, 1280; T.A.R. Catania, Sez. II, 25/10/2016, n. 2732; Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. Giurisdiz., 27/06/2017, n. 328; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 04/03/2019, n. 1176; Cfr., inoltre, Corte cost., 30 aprile 2015 n. 71, che ha ritenuto infondati i dubbi di costituzionalità per mancanza di un termine richiamando il pocanzi descritto orientamento della giurisprudenza amministrativa che consente al privato di ottenere comunque una decisione da parte della p.A. entro un termine giudizialmente stabilito. Cfr., inoltre, Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2015 n. 5841, ("Poiché l'art. 42-bis t.u. espropriazioni (...) non ha previsto un termine per adottare l'atto di acquisizione dell'area occupata ed utilizzata illegittimamente, il giudice amministrativo può condannare l'amministrazione a scegliere, entro un termine fissato, tra l'adozione del provvedimento di acquisizione o la restituzione del bene").

Ciò opportunamente premesso e ritenuto in punto di fatto e di diritto, nell'interesse dell'IPAB "Orfanotrofio Parisi Zuppelli Santangelo", dal cui Presidente, ing. Michele Accolla, ho ricevuto specifico incarico e che con la sottoscrizione in calce del presente atto condivide e conferma quanto ora richiesto con il presente atto, in reitera della precedente istanza assunta al protocollo comunale al n. 7980 del 05/02/2018 e rimasta priva di riscontro, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, nel reiterare, ancora una volta, la richiesta di corresponsione del dovuto risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione temporanea dei terreni in questione, INVITA i soggetti di cui in indirizzo, ognuno secondo le rispettive competenze, ad avviare e portare a termine, senza ulteriori indugi e, comunque, entro e non oltre gg. 60 dalla notificata a mezzo p.e.c. del presente atto, il relativo procedimento amministrativo volto alla sanatoria della situazione di illecito venutasi a creare, così provvedendo secondo legge a restituire il terreno con la corresponsione del dovuto risarcimento per il periodo di illegittima occupazione temporanea, ovvero, come nella fattispecie appare necessario in forza di quanto sopra rilevato in ordine alla specifica destinazione delle aree in questione interessate dalla procedura espropriativa nell'ambito del piano costruttivo de quo al fine di soddisfare i relativi standard edilizio-urbanistici, adottando il decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 e versando il relativo indennizzo/risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati, all'uopo avvalendosi della stima dei terreni di che trattasi e delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel sopra precisato giudizio civile n. 778/2000 R.G. definito con la richiamata sentenza della Corte D'Appello di

Catania n. 1863/2018 del 06/09/2018, provvedendo a comunicare nel sopra indicato termine all'istante Istituto l'avvio del relativo procedimento e la nomina del relativo responsabile.

Salvo ogni altro diritto ed azione conseguente all'inerte comportamento di questa amministrazione.....".

- **RITENUTO** che il Comune di Augusta rimaneva inottemperante rispetto all'invito predetto, non provvedendo né ad avviare e portare a termine, senza ulteriori indugi e, comunque, nell'assegnato termine di gg. 60 dalla notificata a mezzo p.e.c. del predetto atto, il relativo procedimento amministrativo volto alla sanatoria della situazione di illecito venutasi a creare, così determinandosi secondo legge a restituire il terreno con la corresponsione del dovuto risarcimento per il periodo di illegittima occupazione temporanea, **né, come nella fattispecie appariva, come appare, necessario in forza di quanto sopra rilevato in ordine alla specifica destinazione delle aree in questione interessate dalla procedura espropriativa nell'ambito del piano costruttivo de quo al fine di soddisfare i relativi standard edilizio-urbanistici, adottava il decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001, versando il relativo indennizzo/risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati,** all'uopo avvalendosi della stima dei terreni di che trattasi e delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel sopra precisato giudizio civile n. 778/2000 R.G. definito con la richiamata sentenza della Corte D'Appello di Catania n. 1863/2018 del 06/09/2018, con comunicazione nel sopra indicato termine all'istante Istituto dell'avvio del relativo procedimento e della nomina del relativo responsabile;
- **VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario *pro tempore* n. 3 del 7 luglio 2022, Dott.ssa Raffaella Calvo, con cui l'Avv. Giuseppe Cassarino veniva incaricato di agire avanti al competente Tar di Catania nei confronti del Comune di Augusta al fine di richiedere l'avvio da parte del Comune di Augusta del procedimento amministrativo volto alla sanatoria della situazione di illecito venutasi a creare sui predetti terreni già interessati da procedura ablatoria, così provvedendo secondo legge a restituire il terreno con la corresponsione del dovuto risarcimento per il periodo di illegittima occupazione temporanea, oppure, come nella fattispecie appare necessario in forza di quanto sopra rilevato in ordine alla specifica destinazione delle aree in questione interessate dalla procedura espropriativa nell'ambito del piano costruttivo de quo al fine di soddisfare i relativi standard edilizio-urbanistici, ad adottare il decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001 e versando il relativo indennizzo/risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati, all'uopo avvalendosi della stima dei terreni di che trattasi e delle risultanze della consulenza tecnica espletata nel sopra precisato giudizio civile n. 778/2000 R.G. definito con la richiamata sentenza della Corte D'Appello di Catania n. 1863/2018 del 06/09/2018, all'uopo conferendo il relativo incarico di rappresentanza e difesa all'Avv. Giuseppe Cassarino, con studio in Augusta, via XIV Ottobre, 100, autorizzando la corresponsione a favore del predetto professionista di un acconto spese e compensi nella misura di € 3.250,00, compresi gli accessori di legge, come da richiesta e relativa fattura emessa e fatta pervenire dallo stesso professionista all'Ente, importo, quest'ultimo, ritenuto congruo in relazione all'entità e alla natura dell'intraprendenda azione legale, riservando il pagamento delle spettanze del predetto procuratore all'esito del giudizio dietro presentazione di parcella, il cui importo dovrà determinarsi secondo i minimi tariffari;
- **RITENUTO** che il predetto professionista provvedeva ad instaurare presso il Tar Catania il relativo giudizio che veniva iscritto al n.r.g. 1570/2022;
- **RITENUTO** che il Tar Catania fissava l'udienza di discussione del ricorso per il 15 febbraio 2024;
- **RITENUTO** che, in previsione dell'udienza, l'Avv. Giuseppe Cassarino depositava nei termini di legge memoria difensiva contestualmente producendo documenti, onerandosi della relativa acquisizione, insistendo nelle fatte deduzioni e richieste e nell'accoglimento del ricorso;

- **RITENUTO** che il Tar Catania, all'esito dell'udienza del 15 febbraio 2024, preso atto della costituzione in giudizio dell'Ente convenuto e delle difese orali spiegate alla predetta udienza con cui è stato dedotto che *“la maggior parte delle aree derivate dall'originaria particella 35 è stata oggetto di tempestivo esproprio con decreto del 1998”*, con ordinanza Collegiale del 15/02/2024, depositata il 22/02/2024, <<considerata la contestazione in giudizio da parte dell'Amministrazione, della titolarità della proprietà in capo al ricorrente (che è elemento costitutivo della domanda proposta in giudizio) in ragione dell'intervenuto esproprio di una parte delle aree in questione>> ha onerato le parti, ai sensi dell'art. 63 comma 1, e 65, comma 2, c.p.a., <<di: a) documentare la proprietà dei terreni oggetto del contendere; b) fornire documentati chiarimenti in merito all'esatta individuazione e consistenza delle particelle che sono state oggetto di occupazione da parte del Comune e di (eventuale) espropriazione>>;
- **RITENUTO** che il pregresso Commissario Straordinario dell'Istituto, Dott.ssa Raffaella Calvo, con nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 17 febbraio 2024 revocava il mandato defensionale all'Avv. Giuseppe Cassarino;
- **VISTA** la deliberazione n. 6 del 5 aprile 2024 con cui il precedente Commissario Straordinario dell'Istituto, Dott.ssa Raffaella Calvo, ha conferito mandato all'Avv. Edoardo Nigra, del Foro di Catania, per la prosecuzione del giudizio iscritto al n.r.g. 1570/2022 del Tar Catania;
- **RITENUTO** che il Comune di Augusta, dando esecuzione all'ordinanza istruttoria del 15 febbraio 2024, ha prodotto in giudizio il provvedimento di esproprio, ossia l'ordinanza rep. n. 320 del 21 dicembre 1998, non precedentemente depositata dall'Ente convenuto nel procedimento definitosi con la sentenza n. 1863/2018, emessa dalla Corte D'Appello di Catania il 06/08/2018, pubblicata il 06/09/2018;
- **RITENUTO** che l'Istituto è stato rappresentato e difeso nel giudizio definitosi con la sentenza n. 1863/2018, in tutte le sue fasi e stadi, dall'Avv. Giuseppe Cassarino che pertanto vanta una puntuale conoscenza di tutti i dettagli della vicenda *de qua*, e pertanto è stato ritenuto opportuno conferire l'incarico defensionale di rappresentare e difendere l'Istituto all'Avv. Giuseppe Cassarino, con studio in Augusta, via XIV Ottobre, 100 e Catania nella via Dalmazia, 5, alle stesse condizioni già individuate nella 3 del 7 luglio 2022 e, dunque, con applicazione dei minimi di tariffa;
- **VISTA** la nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 2 settembre 2024 con cui il Commissario Straordinario, Dott. Saverino Richiusa, revocava il mandato defensionale all'Avv. Edoardo Nigra;
- **PRESO ATTO** della delibera di revoca n. 6 del 4 settembre 2024 dell'incarico conferito dal precedente Commissario Straordinario all'Avv. Edoardo Nigra, di cui comunque è stata apprezzata la professionalità e la puntualità nello svolgimento pro tempore dell'incarico professionale;
- **RICHIAMATA** la deliberazione n. 6 del 5 aprile 2024 con cui il precedente Commissario Straordinario dell'Istituto, Dott.ssa Raffaella Calvo, ha conferito mandato all'Avv. Edoardo Nigra, del Foro di Catania, per la prosecuzione del giudizio iscritto al n.r.g. 1570/2022 del Tar Catania e che ha previsto l'applicazione dei minimi tariffari professionali;
- **CONSIDERATO** che occorre procedere alla liquidazione del compenso spettante per l'attività svolta pro tempore, a seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale;
- **VISTA** la nota pec del 2 settembre 2024 dell'Avv. Edoardo Nigra;
- **PRESO ATTO** della parcella a saldo n. 38/2024 per l'ammontare di euro 3.647,80;
- **PRESO ATTO** che la mancata adozione del presente provvedimento comporta un danno certo all'ente;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

- Di procedere in dodicesimi ad apposito impegno di spesa di euro 3.647,80 ad opera del Commissario sul bilancio 2021 deliberato cap. 38 Titolo I, esercizio provvisorio 2024 e autorizzare la conseguente relativa liquidazione per la suddetta somma iva inclusa;
- Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione;
- Di adempiere agli oneri di pubblicità legale;

Il Commissario Straordinario
(dott. Saverino Richiusa)



Esprime

Parere favorevole in ordine alla legittimità amministrativa.

Il Segretario
(dott. Santo Primavera)

